



COMUNE DI CASLINO D'ERBA

Piazza della Vittoria, 1 - 22030 Caslino d'Erba (CO)

Tel. 031/621033 - Fax 031/622719

C.F e P.IVA: 00673790135

Posta Elettronica Certificata: comune.caslinoderba@pec.como.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 Registro Deliberazioni del 29-11-2024

OGGETTO: TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA TENNIS

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di novembre alle ore 22:00, nella SEDE COMUNALE - videoconferenza si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Colombo Marco	Sindaco	P
Sturdà Pompilio	Assessore	P
Mladenova Daria-Petina Hristova	Assessore esterno	P

Presenti...: 3

Assenti....: 0

Partecipa il Segretario Comunale Roncen Dott. Ivan.

Il Signor Colombo Dott. Marco, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA TENNIS
--

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 172 lett. c) della legge n. 267/2000 -TUEL-, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 in cui viene stabilito che *“le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,”* sono allegati al bilancio di previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e per la presentazione dei relativi allegati, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dalla Legge n. 448/2001, che stabilisce: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;

RICHIAMATO l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche, per il quale il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 6 del D. L. n. 55/1983, convertito in Legge n. 131/1983, che ha stabilito l'obbligo per i Comuni di definire, non oltre la data della deliberazione di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata con le tariffe e contribuzioni e le entrate specificatamente destinate, determinando, con lo stesso atto, le tariffe e le contribuzioni;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 31/12/1983, come modificato dall'art. 34, comma 26, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221, con il quale sono stati individuati i servizi pubblici a domanda individuale da assoggettare al regime di cui al citato decreto legge n. 55/1983;

DATO ATTO che per *“servizi pubblici a domanda individuale”* devono intendersi tutte quelle attività gestite dall'Ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;

RILEVATO che per effetto di quanto dispone il quarto comma dell'art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, così come modificato dall'art. 19 del D. Lgs. 342/1997, e da quanto disposto dal comma 2 lett. a) dell'art. 243 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti locali che, in base ai parametri oggi stabiliti dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 2013, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

DATO ATTO che questo comune non risulta soggetto all'obbligo di copertura previsto dal citato art. 243 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali in cui viene specificato che, sono sottoposti alle norme vigenti sulle percentuali di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli enti che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, essendo obbligati, infatti, in materia di costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, a coprire detti costi con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36%;

DATO ATTO che l'articolo 1 del Decreto 25 luglio 2023- Aggiornamento degli allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 188 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05 maggio 2009 n.42" ha introdotto il nuovo processo di bilancio degli Enti Locali;

CONSIDERATO che è volontà dell'amministrazione provvedere con apposita convenzione all'affidamento della gestione dei campi da tennis e che pertanto occorre stabilire la tariffa oraria per la loro fruizione;

RITENUTO pertanto procedere a stabilire la tariffa oraria in €. 5,00/ora, precisando che se si necessita l'utilizzo dell'impianto di illuminazione la stessa sarà di €. 10,00/ora;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria;

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. Di stabilire la tariffa oraria in €. 5,00/ora, precisando che se si necessita l'utilizzo dell'impianto di illuminazione la stessa sarà di €. 10,00/ora;
2. Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024, in conformità a quanto dispone l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000;
3. Con separata votazione, con esito unanime favorevole la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/00.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Colombo Dott. Marco

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roncen Dott. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

[..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Roncen Dott. Ivan

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*